

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1959

(25<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari » (766) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i> . . . . .	Pag. 202, 204
DARDANELLI . . . . .	203
DE LEONARDIS . . . . .	203
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per Agricoltura e le foreste</i> . . . . .	204
SPEZZANO . . . . .	202, 203

« Norme interpretative del regolamento legislativo approvato con il decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, e successive modificazioni, sull'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti » (808) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	204, 207
BOSI . . . . .	205

CARELLI . . . . .	Pag. 205
DE LEONARDIS . . . . .	206
FABBRÌ . . . . .	206
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i> . . . . .	206
MERLIN, <i>relatore</i> . . . . .	204
SPEZZANO . . . . .	206
RISTORI . . . . .	206

« Modifiche alla legge 23 dicembre 1917, n. 2043 relative al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del lago Trasimeno » (828) (D'iniziativa del deputato Ermini) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE, <i>relatore</i> . . . . .	207
---------------------------------------	-----

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Bolettieri, Bosi, Carelli, Dardanelli, De Leonardis, Desana, Fabbri, Ferrari, Granzotto Basso, Marabini, Masciale, Menghi, Merlin, Milillo, Pajetta, Ragno, Ristori, Sereni e Zaccari.

8<sup>a</sup> COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)25<sup>a</sup> SEDUTA (16 dicembre 1959)

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Mannironi.*

**BOLETTIERI**, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari » (766) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**PRESIDENTE**, *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

I funzionari ed agenti di cui all'articolo 41 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, hanno facoltà di accedere liberamente, anche di notte, nei locali menzionati nell'articolo 95 del regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per effettuare il prelievo dei campioni delle sostanze e dei prodotti ivi esistenti ed ogni altra operazione di vigilanza e controllo.

Illustrerò io stesso il provvedimento, al quale — considerato il particolare momento che il settore in questione sta attraversando, nonchè la ferma determinazione di tutti noi a colpire decisamente ogni tipo di frode alimentare — sono certo che la Commissione non vorrà far mancare la sua unanime adesione.

Fino ad oggi, com'è noto, le perquisizioni domiciliari non potevano aver luogo dopo un'ora dal tramonto fino ad un'ora avanti la levata del sole. Ciò naturalmente permetteva a frodatori e sofisticatori di svolgere indisturbati le loro manipolazioni durante la notte, di comodamente occultare il tutto prima che fosse giorno e di mettersi conseguentemente al sicuro da qualsiasi successiva irruzione da parte degli agenti.

Ora, il progetto di legge in esame tende ad ovviare a tale inconveniente, consentendo a funzionari ed agenti l'accesso, anche di notte, nei locali sospetti. Ed è appunto ravvisando l'estrema opportunità di un provvedimento del genere che mi dichiaro ad esso nettamente favorevole.

**SPEZZANO**. Pur essendo sostanzialmente d'accordo sul disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento, rilevo che dovremo controllare il monopolio, essendo tali sostanze prodotte, al novantacinque per cento, dal monopolio.

Abbiamo ripetuto parecchie volte, e lo ripetiamo ancora, che questo non è tanto un problema di carenza legislativa quanto di buona volontà e di costume; ragione per cui, approvando il disegno di legge, riaffermiamo anche la nostra posizione e insistiamo perchè si svolga un'azione seria e fattiva in proposito, dissipando qualsiasi sospetto che il provvedimento possa servire a coprire le frodi, come per troppo tempo è avvenuto.

**PRESIDENTE**, *relatore.* Comunico che sul disegno di legge la Commissione della giustizia ha espresso il seguente parere:

« La Commissione di giustizia, dopo ampio dibattito, si è dichiarata unanimemente contraria all'approvazione del disegno di legge, in quanto una deroga alle normali limitazioni in materia di perquisizioni contenute nel Codice processuale penale (articolo 333), se pur consentita, nel caso specifico, dall'ultimo comma dell'articolo 14 della Costituzione, può essere ammessa soltanto in relazione a fatti di estrema gravità.

Il che, nel caso in esame, non sembra si verifichi.

L'unico componente della Commissione che ha dissentito dalla suddetta impostazione è stato il senatore Azara, il quale ritiene che il disegno di legge possa essere approvato purchè, dopo le parole: "anche di notte" siano aggiunte le altre: "dopo aver ottenuto l'autorizzazione del giudice a norma dell'articolo 333 del Codice di procedura penale" ».

L'opinione favorevole espressa dal senatore Azara è significativa: egli si riporta all'articolo 333 del Codice processuale penale, il quale ammette che, eccezionalmente, « in casi urgenti » il giudice possa disporre che la perquisizione avvenga anche di notte. Ora, a quanto pare, le questioni annuarie non presenterebbero per tutti gli altri componenti la Commissione giustizia estremi tali di gravità da richiedere l'intervento straordinario previsto dal citato articolo 333 del Codice di procedura penale; e ciò mentre da tutta la Nazione, e da noi in particolare, le frodi e le sofisticazioni alimentari vengono in questi giorni così animatamente discusse e stigmatizzate.

Sono quindi del parere, come affermavo dianzi, che il provvedimento vada senz'altro approvato; rischieremmo altrimenti di ricadere nel solito sistema di gridare contro i frodatori senza usare i mezzi necessari a colpirli.

D A R D A N E L L I . L'articolo 333 del Codice processuale penale così stabilisce: « Non si può cominciare la perquisizione in una abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti ad essa dopo un'ora dal tramonto e prima di un'ora avanti la levata del sole.

« Nondimeno nei casi urgenti il giudice può disporre per iscritto che la perquisizione avvenga anche in tempo di notte ».

Il riferimento alle case di abitazione è esplicito, così come è evidente lo scopo di non disturbare — dopo una certa ora — la vita intima delle famiglie. Ma quello che

a noi interessa è il magazzino, è la fabbrica dove vengono manipolate le materie alimentari; e tutto ciò non viene neanche toccato dal suddetto articolo.

Il provvedimento tende dunque a stabilire una nuova norma che autorizzi le perquisizioni, anche di notte, nei luoghi dove si teme possano avvenire manipolazioni sospette, cioè, ripeto, nelle fabbriche e nei magazzini.

È dunque opportuno derogare alle disposizioni del Codice, tenuto conto degli scopi che ci si prefiggono.

D E L E O N A R D I S . Sono anche io dell'avviso di non tener conto del parere espresso dalla 2ª Commissione.

La norma di cui all'articolo 333 del Codice processuale penale riguarda — come è stato osservato — le abitazioni, non gli stabilimenti; il provvedimento sia quindi approvato senza altri indugi, in modo che la repressione delle frodi in materia agraria e alimentare possa avere luogo nel modo più efficace.

S P E Z Z A N O . Signor Presidente, sarebbe veramente strano che proprio noi, che ci siamo sempre preoccupati di difendere i diritti dei cittadini, oggi cambiassimo inopinatamente rotta. Riaffermiamo i diritti inviolabili che la Costituzione riconosce al cittadino: tali diritti vanno rispettati.

Partendo da questa premessa, non possiamo però negare che esiste anche un diritto della generalità dei cittadini, e che va difeso.

Nel problema in esame l'estremo della gravità ricorre in quanto non vi si contempla il caso dell'artigiano, bensì la grande fabbrica la quale, nel giro di una notte, può mettersi in grado di gettare nel mercato quantitativi considerevoli di materiale sofisticato.

Nel rigettare pertanto il parere emesso dalla Commissione giustizia ci dichiariamo favorevoli al disegno di legge.

M A N N I R O N I, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo non può che insistere nel disegno di legge che ha proposto e che è oggi all'esame della Commissione, pur rendendosi perfettamente conto delle ragioni addotte dalla 2ª Commissione, la quale ha ritenuto che non ricorressero gli estremi di tanta gravità per derogare alle norme comuni della procedura penale, in tema di perquisizione domiciliare durante la notte.

Ritengo, tuttavia, che la spiegazione data dal senatore Dardanelli possa tranquillizzare anche la Commissione della giustizia, in quanto chiarisce che le cautele volute dal Codice di procedura penale per le perquisizioni domiciliari in tempo di notte sono riferite solo alle case di abitazione.

L'articolo 333 del Codice di procedura penale, in sostanza, ha inteso cautelare il cittadino, premunendolo di fronte ai possibili arbitrii sia della polizia che degli altri organi esecutivi ed ha subordinato, quindi, l'azione di queste autorità all'autorizzazione espressa del giudice.

Ora, è evidente che tale rigore cautelare non può ricorrere nei confronti di stabilimenti industriali dove, di notte, possono essere effettuate tutte le possibili sofisticazioni e dove, purtroppo, è necessario agire con la massima urgenza e tempestività: tempestività che verrebbe a mancare, qualora l'autorità di polizia fosse costretta, volta per volta, a richiedere l'autorizzazione del giudice.

Per queste considerazioni, quindi, insisto nel pregare la Commissione di voler approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme interpretative del regolamento legislativo approvato con il decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, e successive modificazioni, sull'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti » (808) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme interpretative del regolamento legislativo approvato con il decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, e successive modificazioni, sull'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M E R L I N, *relatore*. Onorevoli colleghi, con il disegno di legge in esame si intendono chiarire e interpretare, in particolare, gli articoli 14 e 17 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con il decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606. Tali articoli, che ne costituiscono la parte fondamentale, hanno dato luogo a varie, sottili questioni, alle quali è necessario provvedere.

La prima di tali questioni è quella determinata dal fatto che, potendo l'Opera nazionale per i combattenti espropriare, ai sensi dell'articolo 14 del citato regolamento legislativo, terreni e fondi rustici che siano suscettibili di bonifica, alcuni proprietari di terre hanno chiesto, in base ai principi stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, la retrocessione dei beni, qualora l'Opera stessa non avesse, nei termini fissati, condotto a termine i suoi programmi di lavoro nell'identico modo in cui i programmi stessi erano stati progettati.

Ma è chiaro, per chi ha una certa pratica di tali problemi, come i progetti, molto spesso, subiscano, nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle modificazioni, rese necessarie

per una infinità di cause intuitive, che non è il caso ora di ricordare.

Appare, quindi, necessario fare in modo che i terreni espropriati non ritornino ai privati, ma che, invece, rimangano all'Opera nazionale per i combattenti, anche se nel programma dei lavori siano state introdotte delle varianti rispetto ai progetti originali, non potendosi, in questo caso, ravvisare una inadempienza assoluta da parte dell'Opera stessa, ma solo una variazione determinata da inderogabili esigenze di ordine pratico.

Il secondo articolo del provvedimento in esame è poi diretto a chiarire i dubbi e le incertezze suscitate dal quarto comma dell'articolo 17 del citato regolamento legislativo, che stabilisce il termine di 120 giorni per l'emanazione dei decreti di confisca o di espropriazione dei terreni, da parte del Capo dello Stato, con decorrenza dalla data di presentazione delle relative richieste.

Infatti, anche su questo articolo erano sorte delle contestazioni, poichè l'applicazione del principio secondo il quale il termine deve decorrere dalla data non della domanda che l'Opera inoltra per l'emanazione del decreto presidenziale, una volta ottenuta la decisione del Collegio centrale arbitrale dell'Opera sul procedimento espropriativo, bensì della domanda con la quale venne adito il Collegio arbitrale stesso per ottenere una decisione in merito, avrebbe determinato la decadenza della domanda di esproprio, non essendo sufficiente il periodo di 120 giorni per svolgere tutte le pratiche relative.

È evidente, pertanto, che il disegno di legge, con i suoi due articoli, intende venire incontro alle esigenze dell'Opera nazionale per i combattenti, per impedire che i privati si valgano delle disposizioni in materia, interpretandole a proprio comodo, a danno dell'Opera stessa.

Ritengo, quindi, che il presente progetto di legge possa essere approvato dalla Commissione, nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

B O S I . Credo che sul progetto di legge non sia necessaria una lunga discussione,

in quanto si tratta di stabilire una semplice chiarificazione di una norma già esistente.

E se pure, in passato, vi sono state occasioni nelle quali tale norma ha dato luogo a delle controversie, mi sembra che il provvedimento oggi in discussione le risolva una volta per tutte, interpretando il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti nel senso che qualora l'Opera abbia eseguito dei lavori non vi è più alcuna possibilità di retrocessione; in caso contrario è naturale che il proprietario del fondo espropriato rientri nella sua proprietà.

Mi sembra che questo sia un principio logico, che non ha bisogno di essere specificato nel testo del progetto di legge.

Mi dichiaro, pertanto, favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

C A R E L L I . Nel sistema operativo di un ente di riforma e, quindi, anche in quello dell'Opera nazionale per i combattenti, si possono riscontrare due momenti: uno che riguarda la distribuzione delle terre agli assegnatari e l'altro che precede, appunto, tale distribuzione.

L'Opera, pertanto, si è trovata di fronte alla necessità di dover preparare le terre per le successive distribuzioni: questa azione preparatoria consiste nella costruzione di strade, di fogne, di fossi, nella sistemazione, in definitiva, delle zone destinate ad essere quotizzate, per la distribuzione ai piccoli coltivatori.

Molti proprietari ritengono, perciò, che questo ritardo da parte dell'Opera nella consegna dei fondi, determinato, come ho detto, dalla necessità di effettuare i lavori per la sistemazione dei terreni, possa ritenersi un elemento per ottenere la restituzione delle terre che avevano ceduto in seguito allo esproprio.

Ma questa considerazione non è esatta in quanto che, per poter sistemare la zona in modo da renderla adatta alla coltivazione, è necessario un certo periodo di tempo e, quindi, l'intervento dei proprietari è da ritenersi illecito e fuori luogo.

Per questi motivi, esprimo parere favorevole nei confronti del provvedimento in esame, che ritengo debba essere senz'altro approvato.

**S P E Z Z A N O.** Anche il Gruppo comunista esprime parere favorevole al disegno di legge; desidero, però, chiarire come noi, oggi, approvandolo, difendiamo anche i principi contenuti nella « legge Sila » e nella « legge stralcio », in quanto che, non essendo stata operata la trasformazione nè essendo state fatte nei termini previsti le assegnazioni, alcuni proprietari sostengono (ed hanno già iniziato dei giudizi) che i decreti di esproprio debbano considerarsi nulli.

È noto che quando si emanano leggi di natura sociale, si cerca sempre di abbreviare i termini, anche se poi la realtà li dimostra insufficienti.

Pertanto, approvando il disegno di legge in discussione, oggi, indirettamente, noi difendiamo anche quei terreni, già scorporati in seguito all'entrata in vigore della « legge Sila » e della « legge stralcio », che, diversamente, potrebbero correre il pericolo di ritornare nelle mani degli antichi proprietari.

Ci auguriamo, quindi, che il voto favorevole, da noi espresso, sia unanime, al fine di evitare che una nostra discussione possa prestarsi a speculazioni.

**D E L E O N A R D I S.** Mi associo senz'altro alle parole dette dal collega senatore Spezzano. Vorrei, inoltre, far osservare come, dato il tenore dei due articoli del disegno di legge in esame, qualsiasi altro chiarimento non farebbe altro, al contrario, che confondere le idee e potrebbe dare la possibilità di una interpretazione estensiva, tale da annullare lo scopo del provvedimento stesso.

Pertanto, ritengo che il disegno di legge oggi al nostro esame debba essere approvato nel testo inviatoci dalla Camera dei deputati.

**F A B B R I.** Non potendo che ripetere in parte quanto hanno già espresso i col-

leggi che mi hanno preceduto, mi limito a dichiarare che anche il mio Gruppo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**R I S T O R I.** Se da parte dell'Opera nazionale per i combattenti vi è stata una azione successivamente ritenuta non valida, tale azione, a mio avviso, è stata quella, eventualmente, di ritardare non tanto la distribuzione delle terre, quanto l'effettivo possesso dei poderi a colonia, che, peraltro, erano già stati assegnati, sia pure in modo precario.

Quindi, sono favorevole all'approvazione del progetto di legge in esame, poichè esso viene a neutralizzare l'opera dei vecchi proprietari, che tenderebbero a riavere i terreni.

**M A N N I R O N I,** *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo non può che insistere nella richiesta di approvazione del disegno di legge, considerando anche che la sua presentazione è stata determinata proprio da alcune deliberazioni dell'autorità giudiziaria, la quale — ritenendo di interpretare giustamente le norme vigenti — ha più volte preso delle decisioni sostanzialmente contrarie allo spirito che anima l'Opera nazionale per i combattenti.

Quando, ad esempio, taluni proprietari espropriati hanno chiesto ed ottenuto la retrocessione dei terreni, solo perchè l'O.N.C. non aveva eseguito integralmente i progetti posti a base della domanda di esproprio, essi hanno giocato esclusivamente sulla forma della legge, contro lo spirito della stessa. Io ritengo infatti che tale spirito sarebbe stato in ogni caso salvaguardato anche quando l'O.N.C., dovendo operare trasformazioni fondiari sui terreni espropriati, avesse condotto in sede di esecuzione una azione che si discostava leggermente dai progetti originari; poichè lo scopo non doveva essere quello di preservare a tutti i costi una determinata esecuzione, bensì quello di espropriare terreni incolti per eseguirvi opere di trasformazione tali da ridurli a po-

deri assegnabili a contadini. Il solo fatto di aver costruito una casa in un modo invece che in un altro, non rendeva quindi inadempiente l'Opera, nè effettuabile la retrocessione a favore dei proprietari espropriati.

Ad evitare il ripetersi di errori del genere provvede dunque l'articolo 1 del progetto di legge, il quale precisa appunto lo spirito informatore della legge originaria.

L'articolo 2 mira egualmente a salvaguardare l'Opera nazionale per i combattenti da possibili sorprese. Il termine di centoventi giorni, proposto per la emanazione del decreto presidenziale conducente a conclusione l'esproprio, deve intendersi decorrente non dalla domanda iniziale avanzata dalla O.N.C., ma dall'istanza da essa proposta in seguito alla decisione del Collegio centrale arbitrale; e ciò per evitare che il termine suddetto venga superato dalle difficoltà procedurali del Collegio arbitrale.

Anche l'articolo 2 tende quindi ad interpretare con spirito pratico le disposizioni contenute nella legge vigente.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

I beni immobili trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale combattenti a termini degli articoli 14 e seguenti del regolamento legislativo approvato con decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, non possono essere retrocessi, qualora la trasformazione fondiaria sia stata eseguita, anche se con varianti rispetto al relativo piano originario.

(*È approvato*).

#### Art. 2.

Agli effetti contemplati nel quarto comma dell'articolo 17 del predetto regolamento legislativo, per « richiesta » deve intendersi l'istanza che l'Opera nazionale combattenti propone a seguito della decisione del Collegio centrale arbitrale, per ottenere l'emanazione del decreto del Capo dello Stato che trasferisce in proprietà dell'Opera stessa gli immobili oggetto della espropriazione.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

**Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del deputato Ermini: « Modifiche alla legge 23 dicembre 1917, n. 2043, relative al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del lago Trasimeno » (828) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E, relatore.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Ermini: « Modifiche alla legge 23 dicembre 1917, n. 2043, relative al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del lago Trasimeno », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul provvedimento del quale io stesso farò una breve illustrazione.

Esso si occupa della rappresentanza proporzionale dei pescatori e concessionari nel Consorzio, della rappresentanza del Ministero nello stesso, del canone annuo dovuto al Demanio, del diritto di taglio delle canne e dell'erba palustre, e chiede al Ministero un contributo annuo per il Consorzio non superiore all'ammontare dei redditi annui del Consorzio stesso.

Certo che la Commissione non avrà motivo di opporsi al progetto di legge, con-

8<sup>a</sup> COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)25<sup>a</sup> SEDUTA (16 dicembre 1959)

cludo dichiarandomi da parte mia senz'altro favorevole alla sua approvazione.

Non essendo, però, pervenuto il parere della Commissione di finanza, propongo che il seguito della discussione sia rinviato ad una prossima riunione.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Prima di togliere la seduta desidero porgere ai colleghi e al Sottosegretario di Stato cordiali auguri per le prossime feste.

*La seduta termina alle ore 10,35.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari